

STUDIO LEGALE VARISCO – FIORE

Via Sammartino n. 6 - 90141- Palermo

Tel 091-50.73.339 - fax 091-619.53.88

ignaziofiore@pecavvpa.it

salvocangialosi@pecavvpa.it

Avv. Ignazio Fiore
Avv. Giuseppe Varisco
Avv. Salvo Cangialosi
Avv. Simona Rizzo
Dott. Salvatore Ricca
Dott.ssa Carla Schillaci

TRIBUNALE DI BOLOGNA GIUDICE DEL LAVORO RICORSO EX ART 414. C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C.

Per la Sig.ra **MAGGIO GIOVANNELLA** (C.F. MGGGNN81M45G273C), nata a Palermo il 05.08.1981, residente a Sambuca di Sicilia (Ag), Via Sacco e Vanzetti n. 8, rappresentata e difesa dall'**Avv. Ignazio Fiore** (C.F. FRIGNZ79M13I533B) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Palermo, Via Sammartino n. 6/8 (Cap. 90141), giusta procura in calce al presente ricorso.

(Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133 c.p.c. e ss. - Pec ignaziofiore@pecavvpa.it – fax 091.619.53.88).

- Ricorrente -

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura siti in Bologna, Via G. Reni n. 4 (Cap. 40100).

- **Ambito Territoriale Provinciale di Bologna** (C.F. 80071250379), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (Cap. 40126).

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna** (C.F. 80062970373), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (Cap. 40126).

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014-2017, ossia, nello specifico, nei confronti di tutti i docenti che, per effetto dell'inserimento della ricorrente nelle



graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Bologna, classi di concorso AAAA e/o EEEE, verrebbero scavalcati e pregiudicati dei loro diritti in graduatoria.

- *Litisconsorti necessari* -

OGGETTO DEL RICORSO

Accertamento (e pedissequa condanna dei resistenti) del diritto della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GaE) per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), per la provincia di Bologna, nella posizione e con i punti spettanti *ex lege*, nonché nella prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto della medesima provincia.

PREMESSO CHE

- L'odierna ricorrente svolge la professione di insegnante in virtù del possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-02 (**Cfr. Doc. 1 - Copia diploma magistrale della ricorrente**).

- Alla stessa è stato riconosciuto il diritto di essere inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto della Provincia di Bologna, ai fini dell'insegnamento nelle scuola primaria (EEEE), mediante conferimento di supplenze più o meno lunghe. (**Cfr. Doc. 2- documentazione comprovante l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Bologna**)

- Il diploma magistrale (sempreché conseguito entro l'anno scolastico 2001-02) è stato riconosciuto, come si dirà, titolo abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

- Il sistema di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, avviene - ad oggi - per effetto dei numerosi interventi legislativi registratisi in materia, mediante un duplice canale, consistente nei concorsi pubblici indetti a tal fine (i cui idonei hanno diritto al 50% dei posti disponibili) e nelle graduatorie provinciali c.d. ad esaurimento (dal quale si attinge per il restante 50% dei posti disponibili).

- Nonostante sia stato riconosciuto il diritto dei titolari di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-02, di essere inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, agli stessi non è stato sinora consentito di accedere al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, e/o di presentare la domanda di inserimento in forma cartacea.



- A tal uopo infatti, in data **08.10.15**, l'odierna ricorrente diffidava a mezzo Pec il MIUR, nonché l'Ambito Territoriale competente, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. (**Cfr. Doc. 3 - diffida e messa in mora inoltrata a mezzo Pec dalla ricorrente ai resistenti - prova di avvenuta consegna**)

- Pertanto, ad oggi la Sig.ra Maggio non risulta inserita nelle richiamate graduatorie.

- La descritta situazione ha costretto gran parte dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, tra i quali l'odierna ricorrente, a ritrovarsi in una tanto incerta quanto ingiustificata condizione di precariato, ragion per cui si rende necessaria la presente azione giudiziale, supportata, brevemente, dai seguenti motivi

IN DIRITTO

- Le graduatorie permanenti, istituite dalla L. 124/99, la quale ha parzialmente modificato il D. Lgs. 297/94, sono predisposte da ciascuna provincia (ambito territoriale) e, per effetto dell'art. 1, co. 2 e 7 del D.L. 255/01, convertito in L. n. 333/01, articolate in tre distinte fasce (più una quarta aggiuntiva), cui gli aspiranti docenti accedono sulla base dei requisiti posseduti.

In particolare, **la TERZA FASCIA** è composta da: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitanti, da coloro che risultassero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/99, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo, nonché, stante la **L. n. 143/04 e s.m.i., dagli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

- Inoltre, l'**art. 1 co. 605 della L. 296/06**, allo scopo di "*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*", ha sancito la trasformazione delle graduatorie di cui si è detto, sino a quel momento c.d. "*permanenti*", in graduatorie c.d. "*ad esaurimento*", in tal modo precludendo a coloro che avessero conseguito il titolo abilitante in seguito all'emanazione della predetta legge di esservi inclusi, ma al contempo **facendo salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione**, i quali sarebbero stati, negli anni seguenti, destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato.

- In tal senso, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-02 **è stato formalmente riconosciuto quale titolo abilitante all'insegnamento con l'emanazione del D.P.R. del 25.03.14** (pubblicato in G.U. n. 111 del 15.05.14), mediante il quale veniva fatto proprio il **parere del Consiglio di Stato n. 3813/13**, secondo cui "*prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio*



attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentale di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012" (Cfr. Doc. 4 - D.P.R. del 25.03.14)

- Invero, il D.M. 235/14, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017, prevedeva una piattaforma web denominata "istanze online", mediante la quale tutti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento potevano presentare la propria domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale sistema, tuttavia, non consentiva l'accesso all'odierna ricorrente (ed a tutti coloro i quali erano in possesso del medesimo titolo di studio), poiché non riconosceva quale titolo valido ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie il diploma magistrale conseguito ante 2001-02.

- Sul punto, ha assunto rilevanza decisiva la Sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973/15** (Cfr. Doc. 5 - Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/15), il cui contenuto è stato confermato dalla più recente **Sent. n. 3788/15**, mediante le quali, riformando il *diktat* dell'organo di prime cure, in primo luogo è stato ribadito che **il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-02 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge**, ed inoltre che **"i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"**. (Cfr. Doc. 5, pag. 11)

Il Giudice Amm.vo, infatti, spiega che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della Pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*, ed ancora, *"risulta,*



altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato". (Cfr. Doc. 5, pag. 10)

Sulla scorta di dette considerazioni, **il Consiglio di Stato condannava l'Autorità Amministrativa ad inserire gli appellanti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.**

- Pertanto, dal variegato quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto si desume - inequivocabilmente - il diritto di tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, comunque conseguita, di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, dalle quali il Ministero attinge annualmente al fine di conferire il 50% delle cattedre a tempo indeterminato.

- Peraltro, l'inclusione in dette graduatorie consente, al contempo, di essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, costituita da tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo.

- Infine, occorre evidenziare che le menzionate pronunce del Giudice Amministrativo, avendo invalidato atti amministrativi aventi contenuto generale, devono considerarsi, per espresso riconoscimento giurisprudenziale, valide *erga omnes*, con l'immediata conseguenza di dispiegare i propri effetti anche nei confronti di tutti coloro i quali sono rimasti estranei alla vicenda giurisdizionale.

- In ragione di quanto sopra sono molteplici le pronunce, sia cautelari che di merito (anche già passate in giudicato), nei vari Tribunali d'Italia, che hanno riconosciuto (per fattispecie analoghe) ad altri soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l' a.s. 2001-2002 il diritto per cui è causa (tra le altre, si vedano: Trib. Pordenone, Ord. dell'11.06.15 e 14.07.15; Trib. Tivoli, Ord. del 24.07.15; Trib. Ravenna, Ord. del 25.07.15)

SULL'ISTANZA CAUTELARE - PERICULUM IN MORA

Spiegata la manifesta fondatezza del diritto della ricorrente di essere inserita all'interno della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Bologna, per la classe di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE),



valida per gli anni scolastici 2014/2017 (*fumus boni iuris*), deve altresì rilevarsi che nelle more di addivenire all'adozione di un provvedimento di accoglimento nel merito, sussiste il verosimile rischio di arrecare alla stessa un (ulteriore) pregiudizio tanto imminente quanto grave ed irreparabile, come di seguito meglio specificato.

La recente riforma "La Buona scuola" (L. n. 107/15), tra i vari interventi volti a razionalizzare la materia, ha previsto un piano straordinario di immissione in ruolo con l'obiettivo di stabilizzare, mediante una complessa procedura articolata in più fasi, centinaia di migliaia di docenti precari, tra i quali gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale procedura prevede che questi ultimi siano "via via" stabilizzati entro l'anno scolastico 2016-2017, termine oltre il quale le graduatorie ad esaurimento (secondo quanto previsto dalla nuova normativa) cesseranno di esistere.

Per tali ragioni si palesa evidente l'urgenza, sussistendone i requisiti, di essere inseriti nelle predette graduatorie.

Certamente, ad oggi è grave il nocumento che l'illegittima non inclusione in graduatoria ha arrecato all'odierna ricorrente, se si considera che, come sopra evidenziato, ella avrebbe avuto diritto al citato inserimento già dal lontano 2004; e che da tale anno in poi si sono susseguiti molteplici piani di stabilizzazione degli insegnanti precari attingendo dalle GaE (ultimo in ordine di tempo quello previsto dalla legge sopramenzionata), ai quali la Sig.ra Maggio non ha potuto concorrere.

La predetta circostanza rappresenta - chiaramente - un'ipotesi di danno da perdita di *chances*, per il riconoscimento del quale ci si riserva di agire con azione risarcitoria, in separato giudizio, nell'ipotesi in cui l'inserimento in GaE oggetto del presente ricorso risultasse tardivo per l'odierna ricorrente, e dunque non sortisse gli effetti sperati.

Non vi è dubbio che sarebbe tardiva e/o comporterebbe la parziale invalidazione delle procedure di stabilizzazione frattanto espletate, una pronuncia ad ella favorevole che intervenisse in seguito alle prossime immissioni in ruolo deliberate dal MIUR, attualmente in corso.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto si ritiene imprescindibile l'emissione di un provvedimento cautelare che consenta alla ricorrente, **con effetto immediato**, mediante sistema informatico a tal uopo predisposto ovvero presentazione di domanda in modalità cartacea, di essere inserita all'interno della terza fascia delle graduatorie in argomento, consentendole di concorrere, sulla scorta del punteggio sin qui maturato, alle immissioni in ruolo frattanto disposte.



-Per tutte le anzidette ragioni, non avendo sortito alcun effetto il tentativo stragiudiziale promosso in data 08.10.15 (Doc. 3), con il presente ricorso si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI BOLOGNA

GIUDICE DEL LAVORO

Reiectis adversis

- Previa emissione di decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, rilevata l'esistenza dei presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) **IN VIA CAUTELARE**, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ognuna per i propri ambiti di competenza, di inserire immediatamente la ricorrente all'interno della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014-2017, nella posizione e secondo il punteggio maturato, con ogni conseguente diritto principale e/o accessorio scaturente dall'inserimento nella predetta terza fascia.

- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

- **NEL MERITO, accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente di essere inserita nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014-2017, nonché nella prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del medesimo Ambito Territoriale, per tutte le ragioni *ut supra* spiegate, e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte.

- Per l'effetto, **condannare e/o ordinare** le/alle Amministrazioni resistenti a provvedere all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine di consentire alla ricorrente l'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, nella posizione e con il punteggio spettante *ex lege*, con decorrenza dall'approvazione delle stesse per gli anni 2014-2017 ovvero, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, ed inoltre nella prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del medesimo Ambito Territoriale.

- Con vittoria di spese e compensi professionali inerenti il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art.



93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non aver ricevuto alcun acconto.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce:

- 1) Copia diploma di maturità magistrale della ricorrente;
- 2) Estratto graduatorie d'istituto Scuola Primaria relativa alla ricorrente;
- 3) Diffida inoltrata a mezzo Pec dalla ricorrente in data 08.10.2015;
- 4) D.P.R. del 25.03.2015;
- 5) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 6) Certificazione reddituale e C.I. della ricorrente ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato;

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2012

Il sottoscritto Avv. Ignazio Fiore, procuratore della ricorrente, dichiara, ai sensi del D.P.R. 115/2012, che il presente giudizio è di **valore indeterminabile**, e che non è dovuto il pagamento di alcun contributo unificato stante che la condizione reddituale della ricorrente (**Cfr. Doc. 6**) ne consente l'esenzione, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133 c.p.c. e ss. - Pec ignaziofiore@pecavvpa.it – fax 091.619.53.88

Palermo, 24 Novembre 2015

Avv. Ignazio Fiore

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI, EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste e rappresenta parte ricorrente, giusta procura in calce al presente atto,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014-2017;
- l'art. 10 co. 5 della L. 107/15, in relazione al piano straordinario di assunzione, ha previsto la facoltà per i docenti inseriti in graduatoria di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- pertanto, al fine della regolare costituzione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i potenziali contro interessati, ossia a coloro che verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente per effetto del suo inserimento;



- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie risulta essere impossibile, in considerazione dell'enorme numero di destinatari;
- al contempo, la notificazione per pubblici proclami, disciplinata dall'art. 150 c.p.c., consisterebbe nella pubblicazione di una sintesi del ricorso in Gazzetta Ufficiale, ed è stata oggetto di contestazione circa la propria efficacia (in tal senso, Consiglio di Stato, Sent. n. 106/90);
- inoltre, la suddetta procedura risulterebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;
- in alternativa il Giudice può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione ai contro interessati avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione per via telematica, anche per esigenze di celerità;
- il TAR del Lazio, nonché altra giurisprudenza amministrativa e laburista (soprattutto, di recente, in casi analoghi a quello per cui è giudizio) dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.
- nel caso *de quo* la pubblicazione avverrebbe all'interno della sezione del sito internet del MIUR dedicata alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami, ossia www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12;
- tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore,

FA ISTANZA

affinché l'On. Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e nello specifico mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla procedura prevista dall'art. 150 c.p.c.,

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza:

- nei confronti delle Amministrazioni resistenti con gli ordinari strumenti previsti dal c.p.c.;
- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014-2017, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'interno del sito internet del MIUR, nell'apposita sezione a tal uopo predisposta;
- in subordine, nei confronti dei *litisconsorti* necessari, secondo le modalità previste dall'art. 150 c.p.c.

Palermo, 24 Novembre 2015

Avv. Ignazio Fiore

